

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 maggio 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (20CE0736)..... Pag. 1

Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (20CE0737)..... Pag. 7

Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (20CE0738)..... Pag. 13

Decisione (UE) 2020/286 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di una sostanza all'elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (20CE0739)..... Pag. 24

Decisione (UE) 2020/287 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (20CE0740)..... Pag. 26

Pubblicati nel n. L 62 del 2 marzo 2020


Regolamento di esecuzione (UE) 2020/288 della Commissione del 28 febbraio 2020 recante trecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (20CE0741)..... Pag. 31



<u>Decisione (PESC) 2020/289 del Comitato Politico e di Sicurezza del 19 febbraio 2020 relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (EUNAVFOR MED/1/2020) (20CE0742).....</u>	<i>Pag.</i>	34
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/290 della Commissione del 28 febbraio 2020 che chiude il riesame intermedio parziale del dazio compensativo applicabile alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India senza modificare le misure in vigore (20CE0743).....</u>	<i>Pag.</i>	36
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/291 della Commissione del 28 febbraio 2020 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (20CE0744).....</u>	<i>Pag.</i>	39
<i>Pubblicati nel n. L 61 del 2 marzo 2020</i>		
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 273/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/292] (20CE0745).....</u>	<i>Pag.</i>	62
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 274/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/293] (20CE0746).....</u>	<i>Pag.</i>	64
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 275/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/294] (20CE0747).....</u>	<i>Pag.</i>	65
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 276/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/295] (20CE0748).....</u>	<i>Pag.</i>	66
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 277/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/296] (20CE0749).....</u>	<i>Pag.</i>	67
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 278/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/297] (20CE0750).....</u>	<i>Pag.</i>	68
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 279/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/298] (20CE0751).....</u>	<i>Pag.</i>	69
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 280/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/299] (20CE0752).....</u>	<i>Pag.</i>	71
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 281/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/300] (20CE0753).....</u>	<i>Pag.</i>	73
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 282/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/301] (20CE0754).....</u>	<i>Pag.</i>	75
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 284/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/302] (20CE0755).....</u>	<i>Pag.</i>	78
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 285/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/303] (20CE0756).....</u>	<i>Pag.</i>	80



Decisione del Comitato misto SEE n. 286/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/304] (20CE0757).....	Pag. 81
Decisione del Comitato misto SEE n. 287/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/305] (20CE0758).....	Pag. 83
Decisione del Comitato misto SEE n. 288/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/306] (20CE0759).....	Pag. 85
Decisione del Comitato misto SEE n. 289/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/307] (20CE0760).....	Pag. 87
Decisione del Comitato misto SEE n. 290/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/308] (20CE0761).....	Pag. 88
Decisione del Comitato misto SEE n. 291/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/309] (20CE0762).....	Pag. 89
Decisione del Comitato misto SEE n. 292/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/310] (20CE0763).....	Pag. 90
Decisione del Comitato misto SEE n. 293/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/311] (20CE0764).....	Pag. 91
Decisione del Comitato misto SEE n. 294/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/312] (20CE0765).....	Pag. 93
Decisione del Comitato misto SEE n. 295/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/313] (20CE0766).....	Pag. 94
Decisione del Comitato misto SEE n. 296/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/314] (20CE0767).....	Pag. 95
Decisione del Comitato misto SEE n. 297/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/315] (20CE0768).....	Pag. 96
Decisione del Comitato misto SEE n. 298/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/316] (20CE0769).....	Pag. 99
Decisione del Comitato misto SEE n. 299/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/317] (20CE0770).....	Pag. 101
Decisione del Comitato misto SEE n. 300/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/318] (20CE0771).....	Pag. 103
Decisione del Comitato misto SEE n. 301/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/319] (20CE0772).....	Pag. 105
Decisione del Comitato misto SEE n. 302/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE [2020/320] (20CE0773).....	Pag. 107



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 303/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE [2020/321] (20CE0774)</u>	<i>Pag.</i> 110
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 304/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/322] (20CE0775)</u>	<i>Pag.</i> 113
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 305/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/323] (20CE0776)</u>	<i>Pag.</i> 115
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 306/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/324] (20CE0777)</u>	<i>Pag.</i> 116
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 307/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/325] (20CE0778)</u>	<i>Pag.</i> 120
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 308/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/326] (20CE0779)</u>	<i>Pag.</i> 121
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 309/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/327] (20CE0780)</u>	<i>Pag.</i> 122
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 310/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/328] (20CE0781)</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 311/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato X (Servizi d'interesse generale) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE [2020/329] (20CE0782)</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 312/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2020/330] (20CE0783)</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 313/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/331] (20CE0784)</u>	<i>Pag.</i> 129
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 314/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/332] (20CE0785)</u>	<i>Pag.</i> 130
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 315/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/333] (20CE0786)</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 316/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/334] (20CE0787)</u>	<i>Pag.</i> 132
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 317/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/335] (20CE0788)</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 318/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/336] (20CE0789)</u>	<i>Pag.</i> 135
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 319/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/337] (20CE0790)</u>	<i>Pag.</i> 137
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 320/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/338] (20CE0791)</u>	<i>Pag.</i> 138



Decisione del Comitato misto SEE n. 321/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/339] (20CE0792).....	Pag. 140
Decisione del Comitato misto SEE n. 322/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/340] (20CE0793).....	Pag. 141
Decisione del Comitato misto SEE n. 323/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/341] (20CE0794).....	Pag. 142
Decisione del Comitato misto SEE n. 324/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/342] (20CE0795).....	Pag. 143
Decisione del Comitato misto SEE n. 325/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/343] (20CE0796).....	Pag. 144
Decisione del Comitato misto SEE n. 326/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2020/344] (20CE0797).....	Pag. 145
Decisione del Comitato misto SEE n. 327/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2020/345] (20CE0798).....	Pag. 146
Decisione del Comitato misto SEE n. 328/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2020/346] (20CE0799).....	Pag. 148
Decisione del Comitato misto SEE n. 329/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2020/347] (20CE0800).....	Pag. 149

Pubblicate nel n. L 68 del 5 marzo 2020



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2020/283 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce, tra l'altro, le norme sull'archiviazione e sullo scambio con mezzi elettronici di informazioni specifiche in materia di IVA.
- (2) La crescita del commercio elettronico («e-commerce») facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto per commercio elettronico transfrontaliero si intende una cessione o prestazione per la quale l'IVA è dovuta in uno Stato membro ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Tuttavia imprese fraudolente, stabilite in uno Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo, sfruttano le opportunità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili. È importante lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero.
- (3) Finora la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri («autorità fiscali») nella lotta alla frode in materia di IVA si è solitamente basata sulla documentazione tenuta dalle imprese che sono direttamente coinvolte nell'operazione imponibile. Nelle cessioni e prestazioni transfrontaliere da imprese a consumatori, tipiche del commercio elettronico, è possibile che tali informazioni non siano direttamente disponibili. Pertanto sono necessari nuovi strumenti affinché le autorità fiscali possano lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA.

⁽¹⁾ Parere del 17 dicembre 2019. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 240 del 16.7.2019, pag. 29.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).




- (4) Per la maggior parte degli acquisti online transfrontalieri effettuati dai consumatori nell'Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento transfrontaliero, oltre all'indicazione della data, dell'importo e dello Stato membro di origine dello stesso. Le autorità fiscali necessitano di tali informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali di individuazione delle imprese fraudolente e di controllo dei debiti in materia di IVA in relazione alle cessioni e prestazioni transfrontaliere da imprese a consumatori. È pertanto necessario e proporzionato che le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA detenute dai prestatori di servizi di pagamento siano messe a disposizione degli Stati membri e che gli Stati membri possano archiviarle nei loro sistemi elettronici nazionali e le trasmettano a un sistema elettronico centrale di informazioni dei pagamenti per individuare e lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda le cessioni e prestazioni da imprese a consumatori.
- (5) Dotare gli Stati membri degli strumenti per la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione delle informazioni fornite dai prestatori di servizi di pagamento e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di accedere a tali informazioni in caso via sia una connessione con una inchiesta su una sospetta frode a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA è una misura necessaria e proporzionata per lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA. Tali strumenti sono essenziali in quanto le autorità fiscali necessitano di tali informazioni per il controllo dell'IVA al fine di tutelare le entrate pubbliche così come le imprese che operano legalmente negli Stati membri, il che a sua volta protegge l'occupazione e i cittadini dell'Unione.
- (6) È importante che il trattamento da parte degli Stati membri delle informazioni relative ai pagamenti sia proporzionato all'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA. Pertanto le informazioni su consumatori o pagatori e su pagamenti che hanno scarsa probabilità di essere connessi ad attività economiche non dovrebbero essere raccolte, archiviate o trasmesse dagli Stati membri.
- (7) Al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA, dovrebbe essere istituito un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti («CESOP»), a cui gli Stati membri trasmettano le informazioni sui pagamenti da essi raccolte e che possono archiviare a livello nazionale. Il CESOP dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il CESOP dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati di analisi specifiche di informazioni a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Il CESOP dovrebbe essere in grado di riconoscere le registrazioni multiple degli stessi pagamenti, ad esempio lo stesso pagamento potrebbe essere comunicato sia dalla banca che dall'emittente della carta di un determinato pagatore, di pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri, ad esempio eliminando i duplicati e rettificando gli errori nei dati, e dovrebbe consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di effettuare controlli incrociati tra le informazioni sul pagamento e le informazioni sull'IVA di cui dispongono, di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA e aggiungere informazioni supplementari.
- (8) La tassazione è un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri e ciò è stato riconosciuto con riguardo alle restrizioni che possono essere imposte agli obblighi e ai diritti previsti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Le limitazioni ai diritti di protezione dei dati sono necessarie a causa della natura e del volume delle informazioni che provengono dai prestatori di servizi di pagamento e devono basarsi sulle condizioni specifiche di cui alla direttiva (UE) 2020/284 ⁽⁶⁾. Poiché le informazioni di pagamento sono particolarmente sensibili, è necessario fare chiarezza, in tutte le fasi del trattamento dei dati, su chi è il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
- (9) È pertanto necessario applicare restrizioni ai diritti della persona interessata in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010. La piena applicazione dei diritti e degli obblighi degli interessati comprometterebbe infatti gravemente l'obiettivo di lottare efficacemente contro le frodi in materia di IVA e consentirebbe agli interessati di ostacolare le analisi e le indagini in corso a causa dell'ingente volume di informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento e della possibile proliferazione di richieste rivolte dagli interessati agli Stati membri, alla Commissione o a entrambi. Questo inficerebbe la capacità delle autorità fiscali di perseguire l'obiettivo del presente regolamento

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di determinati requisiti prestatori di servizi di pagamento (Cfr. pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).



compromettendo le ricerche, le analisi, le indagini e le procedure svolte in conformità del presente regolamento. Pertanto, è opportuno applicare restrizioni ai diritti della persona interessata nel trattamento delle informazioni in conformità del presente regolamento. L'obiettivo di combattere la frode in materia di IVA non può pertanto essere conseguito con altri mezzi meno restrittivi di pari efficacia.

- (10) Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero accedere alle informazioni sui pagamenti archiviate nel CESOP e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni potrebbero essere usate per accertare, oltre all'IVA, anche altri contributi, dazi e imposte, come stabilito dal regolamento (UE) n. 904/2010. Tali informazioni non dovrebbero essere usate per altri fini, ad esempio per fini commerciali.
- (11) Nel trattare le informazioni sui pagamenti conformemente al presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe rispettare i limiti di quanto è proporzionato e necessario a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.
- (12) È importante che, allo scopo di tutelare i diritti e gli obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai pagamenti non siano usate per il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e dovrebbero pertanto essere sempre verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità fiscali.
- (13) Allo scopo di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi fiscali e nell'individuazione degli autori delle frodi è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni riguardanti i beneficiari e i pagamenti in relazione a servizi di pagamento che essi forniscono per un periodo di tre anni civili. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e per indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell'ingente volume di informazioni sui pagamenti e della sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali.
- (14) Mentre i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni sui pagamenti archiviati nel CESOP con l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA, persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero poter avere accesso a tali informazioni unicamente allo scopo di sviluppare e mantenere il CESOP. Tutte le persone che accedono a tali informazioni sono vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel regolamento (UE) n. 904/2010.
- (15) Poiché l'attuazione del CESOP richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri e alla Commissione di mettere a punto tali tecnologie.
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle misure tecniche per l'istituzione e il mantenimento del CESOP; i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico; i dettagli tecnici necessari per garantire la connessione e l'operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali e il CESOP; i formulari elettronici standard per la raccolta delle informazioni dai prestatori di servizi di pagamento i dettagli tecnici e di altro tipo concernenti l'accesso alle informazioni da parte dei funzionari di collegamento di Eurofisc; le modalità pratiche di identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso al CESOP; le procedure che consentono l'adozione di opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP; i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e riguardo alle modalità procedurali relative a Eurofisc. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (17) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri da soli non dispongono delle informazioni necessarie a garantire che le norme sull'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero siano applicate correttamente e a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in caso di commercio elettronico transfrontaliero, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. A tale proposito il presente regolamento limita rigorosamente la quantità di dati personali che devono essere messi a disposizione degli Stati membri. Il trattamento delle informazioni relative ai pagamenti a norma del presente regolamento dovrebbe avere luogo unicamente al fine di lottare contro la frode in materia di IVA.
- (19) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 14 marzo 2019 ⁽⁶⁾.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

- s) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
- t) "pagamento": fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366 una "operazione di pagamento" quale definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una "rimessa di denaro" quale definita all'articolo 4, punto 22, di tale direttiva;
- u) "pagatore": un pagatore quale definito all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
- v) "beneficiario": un beneficiario quale definito all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366.

(*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).;

2) il Capo V è modificato come segue:

a) il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

«RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE»;

b) è inserita la seguente intestazione prima dell'articolo 17:

«SEZIONE 1

Accesso automatizzato a informazioni specifiche archiviate nei sistemi elettronici nazionali»;

c) dopo l'articolo 24 è inserita l'intestazione seguente:

«SEZIONE 2

Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti


Articolo 24 bis

La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP" — *Central electronic system of payment information*) ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

Articolo 24 ter

1. Ogni Stato membro raccoglie le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti di cui all'articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE.

⁽⁶⁾ GU C 140 del 16.4.2019, pag. 4.



Ogni Stato membro raccoglie le informazioni di cui al primo comma dai prestatori di servizi di pagamento:

- a) entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono;
- b) per mezzo di un formulario elettronico standard.

2. Ogni Stato membro può archiviare le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 in un sistema elettronico nazionale.

3. L'ufficio centrale di collegamento ovvero i servizi di collegamento o i funzionari competenti designati dall'autorità competente di ogni Stato membro trasmettono al CESOP le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

Articolo 24 quater

1. Il CESOP dispone delle seguenti funzionalità riguardo alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 3:

- a) archiviazione delle informazioni;
- b) aggregazione delle informazioni in relazione a ciascun beneficiario;
- c) analisi delle informazioni archiviate, unitamente alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;
- d) messa a disposizione delle informazioni di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

2. Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui le informazioni sono state trasmesse.

Articolo 24 quinquies

L'accesso al CESOP è autorizzato soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.

Articolo 24 sexies

La Commissione adotta mediante atti di esecuzione quanto segue:

- a) le misure tecniche per l'istituzione e il mantenimento del CESOP;
- b) i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico;
- c) i dettagli tecnici delle infrastrutture e degli strumenti necessari per garantire la connessione e l'operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 ter e il CESOP;
- d) i formulari elettronici standard di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera b);
- e) i dettagli tecnici e di altro tipo concernenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 24 quater, paragrafo 1, lettera d);
- f) le modalità pratiche di identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che avrà accesso al CESOP in conformità dell'articolo 24 quinquies;
- g) le procedure utilizzate dalla Commissione che, in qualsiasi momento, garantiscono che le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP siano applicate;
- h) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.



Articolo 24 septies

1. I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del CESOP sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 *ter*, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 *quater*, paragrafo 1.

2. Ciascuno Stato membro è responsabile di tutti gli sviluppi necessari del proprio sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 *ter*, paragrafo 2, e si fa carico dei costi ad essi connessi.»

(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

3) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

1. Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale delle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1. La relazione annuale contiene almeno:

- a) il numero totale degli accessi al CESOP;
- b) i risultati operativi basati sulle informazioni a cui si è avuto accesso e trattate a norma dell'articolo 24 *quinqüies*, come individuati dai funzionari di collegamento di Eurofisc;
- c) una valutazione circa la qualità dei dati trattati nel CESOP.»

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

4) all'articolo 55 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le informazioni di cui al capo V, sezione 2, sono utilizzate unicamente per le finalità di cui al paragrafo 1, e ove tali informazioni siano state verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per il Consiglio

Il president

Z. MARIĆ

20CE0736



DIRETTIVA (UE) 2020/284 DEL CONSIGLIO**del 18 febbraio 2020****che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce gli obblighi contabili generali dei soggetti passivi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) La crescita del commercio elettronico («e-commerce») facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto, per commercio elettronico transfrontaliero si intende una cessione o prestazione per la quale l'IVA è dovuta in uno Stato membro ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Tuttavia le imprese fraudolente sfruttano le possibilità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili. È importante lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero.
- (3) Per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell'Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all'indicazione della data, dell'importo e dello Stato membro di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente. Tale informazione è di particolare importanza nel contesto di un pagamento transfrontaliero, in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Le autorità fiscali degli Stati membri («autorità fiscali») necessitano tali informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali di individuazione delle imprese fraudolente e di controllo dei debiti in materia di IVA. È pertanto necessario che i prestatori di servizi di pagamento mettano tali informazioni a disposizione delle autorità fiscali per aiutarle a individuare e lottare contro le frodi in materia di IVA.
- (4) Al fine di lottare contro le frodi in materia di IVA è importante obbligare i prestatori di servizi di pagamento a conservare una documentazione sufficientemente dettagliata e a comunicare determinati pagamenti transfrontalieri definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario. È pertanto necessario definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché i mezzi per l'individuazione di tali localizzazioni. La localizzazione del pagatore e del beneficiario dovrebbe far scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione e tali obblighi dovrebbero far salve le norme di cui alla direttiva 2006/112/CE e al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ⁽⁴⁾ per quanto riguarda il luogo delle operazioni imponibili.

⁽¹⁾ Parere del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 240 del 16.7.2019, pag. 33.

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).




- (5) Sulla base delle informazioni già in loro possesso, i prestatori di servizi di pagamento sono in grado di individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario in relazione ai servizi di pagamento che prestano, utilizzando un identificativo di un conto di pagamento del pagatore o del beneficiario o qualunque altro identificativo che individui senza ambiguità, e fornisca la localizzazione, del pagatore o del beneficiario. Qualora tali identificativi non siano disponibili, la localizzazione del pagatore o del beneficiario dovrebbe essere determinata mediante un codice identificativo d'azienda del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario nei casi in cui i fondi siano trasferiti a un beneficiario senza che sia creato un conto di pagamento a nome del pagatore, qualora i fondi non siano accreditati su un conto di pagamento del beneficiario o qualora non esista un altro identificativo del pagatore o del beneficiario.
- (6) A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è importante che l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un pagamento transfrontaliero sia proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati membri possano lottare contro la frode in materia di IVA. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e al pagamento stesso, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a comunicare alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli fiscali. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare la documentazione relativa unicamente a tali pagamenti transfrontalieri che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile offrirebbe un'indicazione del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare per il prestatore di servizi di pagamento gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione.
- (7) È possibile che vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario. Tale pagamento unico può dare luogo a diversi trasferimenti di fondi tra i vari prestatori di servizi di pagamento. È necessario che tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un determinato pagamento — a meno che non siano soggetti a una specifica esclusione — abbiano l'obbligo di conservazione della documentazione e di comunicazione. La documentazione e le comunicazioni in questione dovrebbero contenere dati concernenti il pagamento da parte del pagatore iniziale al beneficiario finale e non i trasferimenti intermedi di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento.
- (8) Gli obblighi di conservazione e di comunicazione dovrebbe sorgere non solo qualora un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore, ma anche quando un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o espleti attività di convenzionamento delle operazioni di pagamento per conto del beneficiario.
- (9) Gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi di pagamento che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Pertanto, quando i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non sono localizzati in uno Stato membro, sono i prestatori di servizi di pagamento del pagatore che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di conservazione e di comunicazione sul pagamento transfrontaliero. Per contro, affinché gli obblighi di conservazione e di comunicazione siano proporzionati, qualora i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario siano localizzati in uno Stato membro, solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbero conservare la documentazione. Ai fini degli obblighi di conservazione e di comunicazione, un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere considerato localizzato in uno Stato membro quando il suo codice identificativo d'azienda (BIC) o identificativo d'azienda unico si riferisca a tale Stato membro.
- (10) Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri per un periodo di tre anni civili al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.
- (11) Le informazioni che devono essere conservate dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere raccolte e scambiate dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽⁶⁾ che stabilisce le norme relative alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni per lottare contro la frode in materia di IVA.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).



- (12) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune per tutti gli Stati membri, ma i singoli Stati membri non dispongono delle informazioni necessarie a garantire che le norme sull'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero siano applicate correttamente o a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri in presenza di un elemento transfrontaliero e in considerazione della necessità di ottenere informazioni dagli altri Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative ai pagamenti conservate e fornite in conformità della presente direttiva devono essere trattate unicamente da esperti antifrode delle autorità fiscali entro i limiti di quanto è proporzionato e necessario per conseguire l'obiettivo della presente direttiva, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA. La presente direttiva rispetta anche le norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (14) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 14 marzo 2019 ^(*).
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al capo 4 del titolo XI della direttiva 2006/112/CE è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

Articolo 243 bis

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
- 2) “servizio di pagamento”: una delle attività commerciali di cui all'allegato I, punti da 3 a 6, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 3) “pagamento”: fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366, una operazione di pagamento quale definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22, di tale direttiva;
- 4) “pagatore”: un pagatore quale definito all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 5) “beneficiario”: un beneficiario quale definito all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 6) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di origine definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 7) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro ospitante definito all'articolo 4, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2366;

^(*) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

^(*) GU C 140 del 16.4.2019, pag. 4.



- 8) "conto di pagamento": un conto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 9) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- 10) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012.

Articolo 243 ter

1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.

L'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L'obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all'articolo 243 quater, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.

4. Quando l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:

- a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento;
- b) è messa a disposizione, in conformità dell'articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.

Articolo 243 quater

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:

- a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
- b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:

- a) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
- b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.



Articolo 243 quinquies

1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell'articolo 243 *ter* contiene le informazioni seguenti:

- a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
- d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- e) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
- f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 243 *ter*, paragrafo 1;
- h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

- a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso di pagamento;
- b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;
- c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l'origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell'articolo 243 *quater*;
- d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
- e) se del caso, l'indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell'esercente.».

(*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(**) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).


Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

Z. MARIĆ

20CE0737



DIRETTIVA (UE) 2020/285 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2020

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Tuttavia, tali disposizioni sono obsolete e non riducono gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.
- (2) Nel suo piano d'azione sull'IVA la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese che intende ridurre i loro oneri amministrativi ed aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tale pacchetto di semplificazione comporta un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come illustrato nella comunicazione sul seguito dato al piano d'azione sull'IVA. Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel piano d'azione sull'IVA.
- (3) Per affrontare il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese che beneficiano della franchigia, è opportuno mettere anche a loro disposizione talune misure di semplificazione.
- (4) Il regime speciale per le piccole imprese consente attualmente solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Tale disposizione ha un impatto negativo sulla concorrenza, nel mercato interno, per le imprese non stabilite in tale Stato membro. Per affrontare questo problema e per evitare ulteriori distorsioni, anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l'IVA dovrebbero poter beneficiare della franchigia.
- (5) Qualora un soggetto passivo sia sottoposto al regime IVA ordinario nel proprio Stato membro di stabilimento, ma si avvalga della franchigia dall'IVA per le piccole imprese in un altro Stato membro, la detrazione dell'imposta versata a monte dovrebbe riflettere un nesso con le cessioni e prestazioni soggette a imposta del soggetto passivo. Pertanto, qualora tali soggetti passivi effettuino, nel loro Stato membro di stabilimento, acquisti connessi con le cessioni e prestazioni esentate in altri Stati membri, non dovrebbe essere possibile alcuna detrazione dell'IVA versata a monte.


⁽¹⁾ Parere dell'11 settembre 2018 e parere del 15 gennaio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



- (6) Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. Tali norme, la maggior parte delle quali è stata introdotta nel 1977, non sono più adeguate.
- (7) A fini di semplificazione, alcuni Stati membri sono stati autorizzati ad applicare temporaneamente una soglia superiore a quella autorizzata a norma della direttiva 2006/112/CE. Poiché non è opportuno continuare a modificare le disposizioni generali mediante misure concesse a titolo di deroga, le norme sulle soglie dovrebbero essere aggiornate.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero poter fissare, a livello nazionale, la soglia per la franchigia al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla presente direttiva. A tale riguardo è opportuno chiarire che l'applicazione di soglie differenziate a diversi settori di attività da parte degli Stati membri dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi. Qualora un soggetto passivo sia ammesso a beneficiare di una o più soglie settoriali, gli Stati membri dovrebbero garantire che il soggetto passivo possa avvalersi di una sola di tali soglie. Dovrebbero inoltre garantire che le loro soglie non facciano distinzione tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.
- (9) La soglia del volume d'affari annuo, che è la base per la franchigia messa in atto dal regime speciale previsto dalla presente direttiva, è costituita unicamente dal valore complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da una piccola impresa nello Stato membro in cui è concessa la franchigia. Potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza nel caso in cui un'impresa, non stabilita in detto Stato membro, possa beneficiare di tale franchigia indipendentemente dal volume d'affari che genera in altri Stati membri. Al fine di attenuare queste distorsioni della concorrenza e di salvaguardare le entrate fiscali, solo le imprese il cui volume d'affari annuo nell'Unione è inferiore a una determinata soglia dovrebbero poter beneficiare della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabilite. Le imprese il cui volume d'affari nello Stato membro in cui sono stabilite è al di sotto della soglia nazionale dovrebbero poter continuare a effettuare cessioni e prestazioni esentate in tale Stato membro, indipendentemente dal volume d'affari da esse generato in altri Stati membri, anche se il loro volume d'affari complessivo è superiore alla soglia dell'Unione.
- (10) Al fine di consentire un efficace controllo dell'applicazione della franchigia e far sì che gli Stati membri abbiano accesso alle informazioni necessarie, i soggetti passivi che desiderino avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti dovrebbero essere tenuti a darne previa notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti. A fini di semplificazione e riduzione dei costi di conformità, tali soggetti passivi dovrebbero essere identificati da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento. È possibile, ma non necessario, che tale numero corrisponda al numero d'identificazione IVA individuale.
- (11) Al fine di assicurare il corretto funzionamento della franchigia, la sua verifica nonché la tempestiva trasmissione delle informazioni, è opportuno stabilire chiaramente gli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti passivi che si avvalgono della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti. In tal modo si dovrebbe consentire ai soggetti passivi conformi di essere liberati da tali obblighi, come pure dall'obbligo di registrazione in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter richiedere che, laddove non ottemperino agli obblighi di comunicazione specificamente previsti per loro, tali soggetti passivi non stabiliti adempiano agli obblighi generali di registrazione ai fini dell'IVA e di comunicazione previsti dalle leggi nazionali in materia di IVA.
- (12) Al fine di evitare difformità nel calcolo del volume d'affari annuo degli Stati membri utilizzato come riferimento per applicare la franchigia, come pure del volume d'affari annuo nell'Unione, dovrebbero essere specificati gli elementi del volume d'affari da prendere in considerazione.
- (13) Per evitare qualsiasi elusione delle norme relative alla franchigia per le piccole imprese e preservare lo scopo di tale franchigia, un soggetto passivo, stabilito o meno nello Stato membro che concede la franchigia, non dovrebbe poter beneficiare della franchigia se la soglia nazionale ivi stabilita è stata superata nell'anno civile precedente. Per gli stessi motivi, un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia non dovrebbe poter beneficiare della franchigia laddove la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione sia stata superata nell'anno civile precedente.




- (14) Al fine di assicurare una transizione graduale delle piccole imprese dalla franchigia all'imposizione, ai soggetti passivi dovrebbe essere consentito di continuare a beneficiare della franchigia per le piccole imprese per un periodo di tempo limitato qualora il loro volume d'affari non superi la soglia di franchigia nazionale oltre una percentuale prestabilita di tale soglia. Poiché il livello delle soglie applicate può variare da Stato membro a Stato membro, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di applicare una delle due percentuali proposte fintanto che l'applicazione di tale percentuale non comporta il superamento di un determinato importo fisso del volume d'affari da parte di un soggetto passivo che beneficia della franchigia. Qualora, nel corso di un anno civile, venga superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione, è necessario che la franchigia cessi di applicarsi a partire da quel momento, poiché la funzione della soglia è salvaguardare le entrate.
- (15) Ove si applichi una franchigia, le piccole imprese che se ne avvalgono nello Stato membro di stabilimento dovrebbero almeno avere accesso a una procedura di registrazione IVA entro un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prorogare tale periodo di tempo in casi specifici, laddove siano necessari controlli approfonditi al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale.
- (16) Le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento dovrebbero almeno avere accesso a obblighi di comunicazione semplificati.
- (17) Oltre a concedere un'esenzione dall'IVA, i regimi speciali prevedono anche una riduzione decrescente dell'imposta. La riduzione decrescente dell'imposta è fonte di complessità e contribuisce in scarsa misura a ridurre gli oneri di conformità a carico delle piccole imprese. Tale misura dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere ai soggetti passivi il diritto di scegliere tra il regime generale dell'IVA e il regime speciale per le piccole imprese. Qualora il soggetto passivo eserciti tale diritto, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire le regole e le condizioni dettagliate per l'esercizio di tale scelta.
- (19) La presente direttiva non dovrebbe comportare nuovi obblighi di registrazione o di comunicazione per le piccole imprese che si avvalgono della franchigia solo nello Stato membro di stabilimento.
- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽⁴⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (22) Per garantire il corretto controllo delle misure di semplificazione di cui alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 ⁽⁵⁾ del Consiglio affinché le autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'IVA per le piccole imprese.
- (23) Affinché le piccole imprese possano accedere facilmente alle disposizioni riguardanti il regime speciale per le piccole imprese in ciascuno Stato membro, tali disposizioni dovrebbero essere pubblicate sul sito web della Commissione.
- (24) Il Comitato delle Regioni ha espresso un parere il 10 ottobre 2018 ⁽⁶⁾.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n. 904/2010,

⁽⁴⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 43.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
 - «i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non può beneficiare della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e che non rientra nelle disposizioni previste all'articolo 33 o 36;»
- 2) l'articolo 139 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che, all'interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.»;
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che, all'interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.»;
- 3) l'articolo 167 bis è così modificato:
 - a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul volume di affari annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'articolo 288. Tale soglia non può essere superiore a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.»;
 - b) il terzo comma è soppresso;
- 4) all'articolo 169, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sue operazioni, diverse da quelle esenti a norma dell'articolo 284, relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro;»;
- 5) all'articolo 220 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) quando il soggetto passivo beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.»;
- 6) all'articolo 270, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il valore totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284;»;
- 7) all'articolo 272, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;
- 8) nel titolo XII, capo 1, è inserita la sezione seguente:


«Sezione 1

Definizioni

Articolo 280 bis

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) "volume d'affari annuo nello Stato membro": il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo in tale Stato membro nel corso di un anno civile;
- 2) "volume d'affari annuo nell'Unione": il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio della Comunità nel corso di un anno civile.»;



- 9) al titolo XII, capo 1, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

«**Franchigie**»;

- 10) l'articolo 282 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 282*

Le franchigie di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.»;

- 11) all'articolo 283, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;

- 12) l'articolo 284 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 284*

1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tale esenzione. Tale soglia non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Nessuna di tali soglie supera tuttavia la soglia degli 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri assicurano che il soggetto passivo ammesso a beneficiare di più soglie settoriali possa avvalersi di una sola di tali soglie.

Le soglie fissate da uno Stato membro non fanno distinzione tra i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro e quelli che non vi sono stabiliti.

2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia di cui al paragrafo 1 concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo interessato non supera i 100 000 EUR;
- b) il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti.

3. In deroga all'articolo 292 *ter*, per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo:

- a) dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento; e
- b) è identificato, ai fini dell'applicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Gli Stati membri possono utilizzare il numero d'identificazione IVA individuale già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dell'identificazione di cui al primo comma, lettera b).

Il numero individuale di identificazione di cui al primo comma, lettera b), è contraddistinto dal suffisso "EX", oppure il suffisso "EX" è aggiunto a tale numero.

4. Il soggetto passivo informa preventivamente lo Stato membro di stabilimento, per mezzo di un aggiornamento di una previa notifica, di eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza in conformità del paragrafo 3, primo comma, comprese l'intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica e la decisione di cessare di applicare il regime di franchigia in uno o più Stati membri in cui tale soggetto passivo non è stabilito.

La cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione delle informazioni fornite dal soggetto passivo oppure, qualora tali informazioni siano ricevute nel corso dell'ultimo mese di un trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo.

5. La franchigia si applica per quanto concerne lo Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito e in cui tale soggetto passivo intende avvalersi della franchigia conformemente a:



- a) una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo il numero individuale di identificazione; o
- b) un aggiornamento di una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento conferma al soggetto passivo il numero in seguito all'aggiornamento effettuato dallo stesso soggetto passivo.

La data di cui al primo comma non è posteriore di oltre 35 giorni lavorativi alla data di ricezione della previa notifica o dell'aggiornamento della previa notifica di cui al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, primo comma, salvo in casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.

6. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al presente articolo è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.»;

13) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 284 bis

1. La previa notifica di cui all'articolo 284, paragrafo 3, primo comma, lettera a), contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo del soggetto passivo;
- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia;
- c) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nell'anno civile precedente;
- d) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera c) del presente paragrafo, sono fornite per ogni anno civile precedente compreso nel periodo di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, primo comma, per quanto riguarda qualsiasi Stato membro che eserciti la facoltà ivi prevista.

2. Se informa lo Stato membro di stabilimento, in conformità dell'articolo 284, paragrafo 4, della sua intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica, il soggetto passivo non è tenuto a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali informazioni siano già state incluse nelle comunicazioni precedentemente trasmesse a norma dell'articolo 284 ter.

L'aggiornamento della notifica di cui al primo comma comprende il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 284 ter

1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, in uno Stato membro in cui non è stabilito, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo, comunica allo Stato membro di stabilimento, per ogni trimestre civile, le seguenti informazioni, compreso il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b):

- a) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno "0" qualora non ne siano state effettuate;
- b) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno "0" qualora non ne siano state effettuate.

2. Il soggetto passivo comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla fine del trimestre civile.

3. In caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), il soggetto passivo informa lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi. Contestualmente, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il valore delle cessioni e prestazioni di cui al paragrafo 1, effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione.



Articolo 284 quater

1. Ai fini dell'articolo 284 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), e dell'articolo 284 ter, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) i valori sono costituiti dagli importi di cui all'articolo 288;
- b) i valori sono espressi in euro;
- c) qualora lo Stato membro che concede la franchigia applichi soglie differenziate conformemente all'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare separatamente, in relazione a tale Stato membro, il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi per ogni soglia applicabile.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che i valori siano espressi nelle rispettive valute nazionali. Se le cessioni e prestazioni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo utilizza il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

2. Lo Stato membro di stabilimento può esigere che le informazioni di cui all'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e di cui all'articolo 284 ter, paragrafi 1 e 3, siano comunicate per via elettronica alle condizioni definite da tale Stato membro.

Articolo 284 quinquies

1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia in uno Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, riguardo alle cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia in tale Stato membro, a:

- a) identificarsi ai fini dell'IVA a norma degli articoli 213 e 214;
- b) presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

2. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia nello Stato membro di stabilimento e in qualsiasi Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, per quanto concerne le cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia nello Stato membro di stabilimento, a presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un soggetto passivo non osservi le norme di cui all'articolo 284 ter, gli Stati membri possono esigere che tale soggetto passivo adempia agli obblighi IVA quali quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 284 sexies

Lo Stato membro di stabilimento procede, senza indugio, a disattivare il numero di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b), oppure, se il soggetto passivo continua ad avvalersi della franchigia in uno o più altri Stati membri, ad adattare le informazioni ricevute a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda lo Stato membro o gli Stati membri interessati nei casi seguenti:

- a) il valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo supera l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a);
 - b) lo Stato membro che concede la franchigia ha notificato che il soggetto passivo non può beneficiare della franchigia o la franchigia ha cessato di applicarsi in tale Stato membro;
 - c) il soggetto passivo ha comunicato la sua decisione di cessare di applicare la franchigia; o
 - d) il soggetto passivo ha comunicato che le sue attività sono cessate, o è in altro modo possibile presumerlo.»
- 14) gli articoli 285, 286 e 287 sono soppressi;
- 15) l'articolo 288 è sostituito dal seguente:

«Articolo 288

1. Il volume d'affari annuo cui si fa riferimento per l'applicazione della franchigia di cui all'articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

- a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, se fossero soggette a imposizione qualora effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;



- b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente in virtù dell'articolo 110 o 111 o dell'articolo 125, paragrafo 1;
 - c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
 - d) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
 - e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.
2. Le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari di cui al paragrafo 1.»;

16) è inserito il seguente articolo 288 bis:

«Articolo 288 bis

1. Un soggetto passivo, stabilito o meno nello Stato membro che concede la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia per un periodo corrispondente a un anno civile qualora la soglia stabilita conformemente con tale paragrafo sia stata superata nell'anno civile precedente. Lo Stato membro che concede la franchigia può estendere tale periodo a due anni civili.

Se, nel corso di un anno civile, la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, è superata di:

- a) non più del 10 %, il soggetto passivo può continuare a beneficiare della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, durante tale anno civile;
- b) più del 10 %, la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a partire da quel momento.

Fatto salvo il secondo comma, lettere a) e b), gli Stati membri possono fissare un massimale del 25 % oppure consentire al soggetto passivo di continuare a beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, senza alcun massimale durante l'anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l'applicazione di tale massimale o opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affari all'interno dello Stato membro che concede la franchigia sia superiore a 100 000 EUR.

In deroga al secondo e terzo comma, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a decorrere dal momento in cui avviene il superamento della soglia conformemente con tale paragrafo.

2. Un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia qualora la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), sia stata superata nell'anno civile precedente.

Se, nel corso di un anno civile, si supera la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, concessa a un soggetto passivo non stabilito in un altro Stato membro che concede la franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

3. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.»;

17) all'articolo 290, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire le modalità e condizioni di applicazione di tale opzione.»;

18) gli articoli 291 e 292 sono soppressi;


19) nel titolo XII, capo 1, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia

Articolo 292 bis

Ai fini della presente sezione per "piccola impresa che beneficia della franchigia" si intende un soggetto passivo che beneficia della franchigia nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta a norma dell'articolo 284, paragrafi 1 e 2.



Articolo 292 ter

Fatto salvo l'articolo 284, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività a norma dell'articolo 213 e dall'obbligo di essere identificate tramite un numero individuale a norma dell'articolo 214, salvo se tali imprese effettuano le operazioni di cui all'articolo 214, lettere b), d) o e).

Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri mettono in atto una procedura per l'identificazione di tali piccole imprese mediante un numero individuale. La procedura di identificazione ha una durata non superiore a 15 giorni lavorativi, salvo casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.

Articolo 292 quater

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia esclusivamente in tale territorio, dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese che beneficiano della franchigia possono tuttavia optare per l'applicazione del periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

Articolo 292 quinquies


Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia da alcuni o da tutti gli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271.;

- 20) nel titolo XII, capo 1, la sezione 3 è soppressa;
- 21) all'articolo 314, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;»;
- 22) all'articolo 334, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;».

*Articolo 2***Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010**

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 17 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
 - «g) le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 284 *ter* della direttiva 2006/112/CE.»;
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
- 2) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:
 - «2 *ter*. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), sono accessibili almeno i dati seguenti:
 - a) i numeri individuali di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia attribuiti dallo Stato membro che fornisce le informazioni;



- b) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia identificati dal numero individuale di identificazione di cui alla lettera a);
- c) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia;
- d) la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi al soggetto passivo in uno o più Stati membri;
- e) le informazioni di cui all'articolo 284 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE;
- f) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito;
- g) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) in ciascuno degli Stati membri diversi da quello in cui il soggetto passivo è stabilito;
- h) la data in cui il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;
- i) la data in cui prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri in cui la cessazione prende effetto;
- j) la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

I valori di cui al primo comma, lettere da e) a g), sono indicati distintamente per ciascuna soglia applicabile a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.»;

- 3) all'articolo 31 è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma che il soggetto passivo cui è stato attribuito il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE è una piccola impresa che beneficia della franchigia. La conferma identifica lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia.»;

- 4) all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono l'articolo 167 *bis*, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.»;

- 5) è inserito il seguente capo X *bis*:

«CAPO X *bis*

Disposizioni riguardanti il regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE

Articolo 37 bis

1. Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili:

- a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di una notifica ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettere a e d), del presente regolamento;
- b) per quanto riguarda i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettere a e h), del presente regolamento;
- c) per quanto riguarda i soggetti passivi che non hanno osservato le norme di cui all'articolo 284 *ter* della direttiva 2006/112/CE, l'indicazione di tale mancata osservanza e le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a, del presente regolamento.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.



Articolo 37 ter

1. Prima di identificare il soggetto passivo o di confermarne il numero individuale di identificazione, lo Stato membro a cui il soggetto passivo ha dato una previa notifica o fornito un aggiornamento successivo in conformità dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE calcola, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, se nell'anno civile in corso o in quello precedente non sia stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.
2. Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nell'anno civile in corso non è stata superata la soglia del volume d'affari annuo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e che le condizioni di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte.
3. Lo Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.».

*Articolo 3***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 1 della presente direttiva.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

*Articolo 5***Indirizzi**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
Z.MARIC



DECISIONE (UE) 2020/286 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di una sostanza all'elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 («convenzione»), è entrata in vigore l'11 novembre 1990 ed è stata conclusa dall'Unione mediante decisione 90/611/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
- (3) Nel corso della sua sessantatreesima sessione che si terrà a Vienna dal 2 al 6 marzo 2020, la commissione Stupefacenti dovrebbe decidere in merito all'aggiunta di una sostanza alla tabella I della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione avrà effetti giuridici nell'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Secondo la valutazione dell'INCB, la sostanza metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) è frequentemente usata per la fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento del metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) sotto il controllo internazionale. La fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell'Unione. Con frequenza e quantitativi crescenti si registrano incidenti legati al traffico di metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) e i gruppi della criminalità organizzata nell'Unione esportano anfetamine e metanfetamine verso paesi terzi.

⁽¹⁾ Decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).



- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti è di aggiungere la sostanza metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) nella tabella I della convenzione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
D. HORVAT

20CE0739



DECISIONE (UE) 2020/287 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con decisione 2000/125/CE del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti UN adottati ai sensi dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti delle Nazioni Unite») nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (*Global Technical Regulations - GTR*) nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (*Determination of Electrified Vehicle Power - DEVP*).
- (4) Il WP.29, nella 180ª sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 10 al 12 marzo 2020, è chiamato ad adottare gli atti suddetti in relazione alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici UN e dei GTR per i veicoli a motore, gli accessori e le parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel WP.29 riguardo all'adozione di proposte di regolamenti UN, poiché tali regolamenti vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

⁽¹⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).



- (6) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti delle UN sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152. Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR nn. 3, 6 e 16. Occorre infine adottare le modifiche della risoluzione consolidata R.E.5 e le autorizzazioni per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla DEVP.
- (8) Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/25 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 2 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente) che non è pronta per una votazione in seno al WP.29.
- (9) Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/2 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 9 (rumorosità dei veicoli a tre ruote). Poiché l'Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento delle Nazioni Unite n. 9, non è necessario stabilire una posizione dell'Unione sulla proposta ECE/TRANS/WP.29/2020/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 180ª sessione del WP.29, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2020, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 180ª sessione del WP.29, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2020, è quella di votare contro la proposta di supplemento 2 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente, documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/25).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020

Per il Consiglio

Il presidente


D. HORVAT

⁽³⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).




ALLEGATO

Regolamento n.	Tiolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento (1)
10	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 10 (compatibilità elettromagnetica)	ECE/TRANS/WP.29/2020/30
26	Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 26 (sporgenze esterne delle autovetture)	ECE/TRANS/WP.29/2020/26
26	Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 26 (sporgenze esterne delle autovetture)	ECE/TRANS/WP.29/2020/15
28	Proposta di supplemento 6 alla serie originale di modifiche del regolamento UN n. 28 (dispositivi di segnalazione acustica)	ECE/TRANS/WP.29/2020/3
46	Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 46 (dispositivi per la visione indiretta)	ECE/TRANS/WP.29/2020/16
46	Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 46 (dispositivi per la visione indiretta)	ECE/TRANS/WP.29/2020/17
48	Proposta di una nuova serie 07 di modifiche del regolamento UN n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)	ECE/TRANS/WP.29/2020/36, WP.29-180-07
51	Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 51 (rumorosità dei veicoli delle categorie M e N)	ECE/TRANS/WP.29/2020/4
55	Proposta di serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 55 (dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico)	ECE/TRANS/WP.29/2020/27
58	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 58 (dispositivi di protezione anticastro posteriore)	ECE/TRANS/WP.29/2020/19
59	Proposta di una nuova serie 03 di modifiche del regolamento UN n. 59 (dispositivi silenziatori di ricambio)	ECE/TRANS/WP.29/2020/7
62	Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 62 (antifurto per ciclomotori/motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/28
79	Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 79 (sterzo)	ECE/TRANS/WP.29/2020/11
90	Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 90 (ricambi per freni)	ECE/TRANS/WP.29/2020/8
106	Proposta di supplemento 18 alla serie originale di modifiche del regolamento UN n. 106 (pneumatici per veicoli agricoli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/5
107	Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 107 (veicoli delle categorie M ₂ e M ₃)	ECE/TRANS/WP.29/2020/12



Regolamento n.	TITOLO del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento ⁽¹⁾
107	Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 07 del regolamento UN n. 107 (veicoli delle categorie M ₂ e M ₃)	ECE/TRANS/WP.29/2020/13
107	Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 107 (veicoli delle categorie M ₂ e M ₃)	ECE/TRANS/WP.29/2020/14
110	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 110 (veicoli che utilizzano GNC e GNL)	ECE/TRANS/WP.29/2020/20
110	Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 110 (veicoli che utilizzano GNC e GNL)	ECE/TRANS/WP.29/2020/21
117	Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 117 (resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici)	ECE/TRANS/WP.29/2020/6
121	Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 121 (identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori)	ECE/TRANS/WP.29/2020/22
122	Proposta di supplemento 6 al regolamento UN n. 122 (impianti di riscaldamento)	ECE/TRANS/WP.29/2020/23
128	Proposta di supplemento 10 alla versione originale del regolamento UN n. 128	ECE/TRANS/WP.29/2020/31
144	Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente)	ECE/TRANS/WP.29/2020/24
144	Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente)	ECE/TRANS/WP.29/2020/29
148	Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UN n. 148 relativo ai dispositivi di segnalazione luminosa	ECE/TRANS/WP.29/2020/32
149	Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UN n. 149 relativo ai dispositivi di illuminazione della strada	ECE/TRANS/WP.29/2020/33
150	Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UN n. 150 relativo ai dispositivi catadiottrici	ECE/TRANS/WP.29/2020/34
151	Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 151 (sistemi di monitoraggio degli angoli morti)	ECE/TRANS/WP.29/2020/18, WP.29-180-05
152	Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 152 [dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M ₁ e N ₁]	ECE/TRANS/WP.29/2020/9
152	Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 152 [dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M ₁ e N ₁]	ECE/TRANS/WP.29/2020/10

⁽¹⁾ Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili all'indirizzo seguente: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html>.



GTR n.	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento
3	Proposta di modifica 4 del GTR n. 3 (frenatura dei motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/47
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 4 del GTR n. 3 (frenatura dei motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/48
	Autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR n. 3	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/47
6	Proposta di modifica 2 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/43
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 2 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/44
	Autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR n. 6	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52
6	Proposta di modifica 3 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/45
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 3 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/46
	Autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR n. 6	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52
16	Proposta di modifica 2 del GTR n. 16 (pneumatici)	ECE/TRANS/WP.29/2020/41
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 2 del GTR n. 16 (pneumatici)	ECE/TRANS/WP.29/2020/42
	Autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR n. 16	ECE/TRANS/WP.29/A-C.3/48/Rev.1
Risoluzione n.	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento
R.E.5	Proposta di modifica 5 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5)	ECE/TRANS/WP.29/2020/37
Varie	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento
	Autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/55
	Revisione dell'autorizzazione all'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici	ECE/TRANS/WP.29/A-C.3/53/Rev.1



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/288 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2020

recante trecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 23 febbraio 2020 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale f.f.
Direzione generale per la Stabilità finanziaria, i Servizi
finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali*

—




ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

1. «Islamic State West Africa Province (ISWAP) [*alias*: a) Islamic State in Iraq and the Levant — West Africa (ISIL-WA); b) Islamic State of Iraq and Syria — West Africa (ISIS-WA); c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP); d) Islamic State of Iraq and the Levant — West Africa]. Altre informazioni: associato allo Islamic State in Iraq and the Levant (elencato come Al-Qaeda in Iraq). Costituito nel marzo 2015 da Abubakar Shekau. Ala scissionista di Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Ha commesso attacchi terroristici in Nigeria. Data di designazione di cui all'articolo 7 *sexies*, lettera e): 23.02.2020.»
2. «Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) [*alias*: a) Islamic State in Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS); b) Islamic State of Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS); c) Islamic State of Iraq and the Levant — Greater Sahara (ISIL-GS); d) Islamic State of the Greater Sahel; e) ISIS in the Greater Sahel; f) ISIS in the Greater Sahara; g) ISIS in the Islamic Sahel]. Altre informazioni: costituito nel maggio 2015 da Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Associato allo Islamic State in Iraq and the Levant (elencato come Al-Qaeda in Iraq). Ala scissionista di Al-Mourabitoun. Ha commesso attacchi terroristici in Mali, Niger e Burkina Faso. Data di designazione di cui all'articolo 7 *sexies*, lettera e): 23.02.2020.»

20CE0741



DECISIONE (PESC) 2020/289 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 febbraio 2020

relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (EUNAVFOR MED/1/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ("comandante dell'operazione dell'UE").
- (2) Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 con cui l'ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO è stato nominato comandante dell'operazione dell'UE.
- (3) Le autorità militari italiane hanno proposto la nomina del contrammiraglio Fabio AGOSTINI per succedere all'ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO quale comandante dell'operazione dell'UE.
- (4) Il 3 febbraio 2020 il comitato militare dell'Unione europea ha sostenuto tale proposta e ha concordato di nominare il contrammiraglio Fabio AGOSTINI comandante dell'operazione dell'UE a decorrere dal 21 febbraio 2020.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Fabio AGOSTINI è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) a decorrere dal 21 febbraio 2020.

¹⁾ GUL 122 del 19.5.2015, pag. 31.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 21 febbraio 2020.


Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

S. FROM-EMMESBERGER

20CE0742



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/290 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2020

che chiude il riesame intermedio parziale del dazio compensativo applicabile alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India senza modificare le misure in vigore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 ⁽²⁾ («il regolamento iniziale»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («il prodotto oggetto del riesame»).
- (2) Il prodotto oggetto del riesame è inoltre soggetto a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione ⁽³⁾ sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 ⁽⁴⁾.

1.2. Domanda di riesame


- (3) Il 24 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale del dazio compensativo in vigore a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base»), presentata dal produttore esportatore Electrosteel Castings Limited (in seguito «la società ECL»).
- (4) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha constatato un dazio compensativo del 9,0 % per la società ECL.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4).



1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (5) La Commissione ha deciso di aprire un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne la società ECL e le sue società collegate in India. Il 4 dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») ⁽⁷⁾.
- (6) L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018.

1.4. Parti interessate

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Essa ha inoltre espressamente informato del riesame le autorità del paese interessato, invitandole a partecipare.
- (8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore per i procedimenti in materia commerciale.
- (9) La Commissione ha tenuto due audizioni con i rappresentanti della società ECL il 26 aprile 2019 e l'8 novembre 2019. La Commissione ha inoltre tenuto due audizioni congiunte su richiesta di Hydro-Mat (Belgio) e Vodskok (Croazia), e di Rekalde (Spagna), Aquatubo (Spagna), Duna Armatura (Romania), G.M. Tecnorappresentanze (Italia), Termocentro (Italia) e WAPPTech Environmental Technology (Ungheria).

2. RITIRO DELLA DOMANDA

- (10) Con messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2019, la società ECL ha informato la Commissione del ritiro della sua domanda di riesame intermedio.
- (11) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della domanda, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (12) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che una chiusura del procedimento sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

3. CONCLUSIONE

- (13) La Commissione ha ritenuto che il procedimento di riesame intermedio parziale dovesse essere chiuso senza la necessità di determinare formalmente l'esistenza di un significativo cambiamento duraturo e delle pratiche di sovvenzione della società ECL.
- (14) La Commissione ha concluso che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di sovvenzione per quanto concerne la società ECL senza modificare le misure in vigore.

4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (15) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra ed è stato loro concesso un lasso di tempo per presentare le proprie osservazioni successivamente a tale divulgazione. Le osservazioni presentate non sono state di natura tale da modificare la conclusione.
- (16) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale del dazio compensativo applicabile alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303 00 10 10 e 7303 00 90 10), è chiuso.

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU C 437 del 4.12.2018, pag. 32).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE0743



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/291 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/220 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito dei casi di peste suina africana rilevati nei suini in Lettonia, Polonia, Slovacchia e Ungheria.
- (2) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede, in particolare, la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all'eradicazione di tale malattia.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/220 della Commissione, del 17 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 19).

⁽⁶⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/220 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Ungheria.
- (4) Nel febbraio 2020 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Tarnobrzeg, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbe essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (5) Nel febbraio 2020 è stato altresì rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella contea di Komárom-Esztergom, in Ungheria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze della località di Szomor e della contea di Pest, in Ungheria, zone attualmente elencate nella parte II di detto allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona dell'Ungheria elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che è situata nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (6) A seguito di questi recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Ungheria, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Ungheria e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO


PARTE I

1. Belgio


Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
- Frontière avec la France,
- Rue Mersinhat,
- La N818jusque son intersection avec la N83,
- La N83 jusque son intersection avec la N884,
- La N884 jusque son intersection avec la N824,
- La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
- Le Routeux,
- Rue d'Orgéo,
- Rue de la Vierre,
- Rue du Bout-d'en-Bas,
- Rue Sous l'Eglise,
- Rue Notre-Dame,
- Rue du Centre,
- La N845 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la N802,
- La N802 jusque son intersection avec la N825,
- La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy,
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,
- Rue de Rulune,
- Route de l'Ermitage,
- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,



- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord jusque son intersection avec N801,
- N801 jusque son intersection avec Le Sart,
- Le Sart,
- La Fosse du Loup,
- Les Chanvières,
- La Roquignole,
- Hosseuse,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue Grande,
- La N894 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.



2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Hiiu maakond.

3. Ungheria


Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970, 951050, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 904250, 904350, 904950, 904960, 905070, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 855650 és 855660 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Pāvilostas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.



5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
- Kretingos rajono savivaldybės: Imbarės, Kartenos ir Kūlpėnų seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybės: Kulių, Nausodžio, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miestoseniūnijos.

6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,
- powiat działdowski,
- gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płońskim,
- powiat miejski Płock,
- powiat sierpecki,
- powiat żuromiński,
- gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
- gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, i część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
- powiat miejski Radom,
- powiat szydłowiecki,
- powiat gostyniński,



w województwie podkarpackim:

- gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
- gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,
- powiat łańcucki,
- gminy Trzebownik, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniszów – w powiecie kolbuszowskim gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

- powiat opatowski,
- powiat sandomierski,
- gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,
- gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
- gminy Brody i Mirzec w powiecie starachowickim,
- powiat ostrowiecki,
- gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:


- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernoza, Chąsno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- powiat rawski,
- powiat skierniewicki,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- gminy Czerniewice, Inowódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7, i dalej przez drogę nr 502 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidziński,

w województwie lubuskim:

- gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,
- gminy Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,



- gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
 - gmina Lubrza, Łagów, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
 - gmina Cybinka w powiecie ślubickim,
 - część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulcińskim,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
 - gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
 - gminy Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
 - gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,
 - gmina Niechlów w powiecie górowskim.
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
 - powiat miejski Leszno,
 - powiat nowotomyski,
 - gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i Kamieniec w powiecie grodziskim,
 - gminy Stęszew i Buk w powiecie poznańskim,
 - powiat kościański.

7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Suceava.

8. Slovacchia


Le seguenti zone della Slovacchia:

- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Košice-mesto,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Vofa, Pusté Černé and Strážske,
- in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

9. Grecia

Le seguenti zone della Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),



- the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
- the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protoklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteicho municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTE II

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
- La frontière avec la France au niveau de Florenville,
- La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,
- La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,
- La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,
- Hosseuse,



- La Roquignole,
- Les Chanvières,
- La Fosse du Loup,
- Le Sart,
- La N801 jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
- La N88 jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N871,
- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950850, 950860, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953510, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,




- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905050, 905060, 905080, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150, 705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970 és 553050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 853560, 853650, 854150, 854250, 854350, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855750, 855850, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aizputes novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,



- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alsungas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,



- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novads,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,




- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.


6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,



- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,




- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausčių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
 - gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
 - powiat miejski Elbląg,
 - powiat gołdapski,
 - gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
 - powiat piski,
 - gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
 - gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
 - gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
 - część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
 - gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
 - gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekijmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
 - gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
 - gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
 - gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
 - powiat mrągowski,
 - gmina Zalewo w powiecie iławskim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
 - powiat grajewski,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża,



- gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
 - gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
 - gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
 - powiat kolneński z miastem Kolno,
 - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokółski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- powiat siedlecki,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Bielany, Cerańów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat węgrowski,
 - powiat łosicki,
 - gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymień-Ośrodek i część gminy Gliniojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwoleniński,
 - gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
 - powiat lipski,
 - gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
 - gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płońskim,
 - powiat nowodworski,
 - powiat płoński,
 - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
 - powiat wołomiński,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Borowin, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
 - gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
 - gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,



- powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - powiat grójecki,
 - powiat grodziski,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
 - powiat przysuski,
 - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszczka, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,
 - powiat janowski,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - gminy Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
 - gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
 - gmina Fajslawice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
 - powiat hrubieszowski,
 - gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
 - powiat miejski Zamość,
 - powiat kraśnicki,
 - powiat opolski,
 - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,
 - gminy Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, Wiryki, gmina wiejska Włodawa oraz część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,
 - gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
 - gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,



- gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,
- część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
- gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolasy i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
- powiat leżajski,
- powiat niżański,
- powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżoń i Stary Dzierżoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
- część gminy Nowy Dwór Gdański położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 oraz przez drogę nr 502 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

- gmina Sława w powiecie wschowskim,
- gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,
- powiat nowosolski,
- powiat zielonogórski,
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat żarski,
- powiat żagański,
- gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gmina Gaworzyce w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

- powiat wolsztyński,
- gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim,
- gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhošť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokolany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdobá and Ždaňa,



- the whole district of Trebišov,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

9. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1. Bulgaria


Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Vratza,
- in Burgas region:
 - the whole municipality of Burgas,
 - the whole municipality of Kameno,
 - the whole municipality of Malko Tarnovo,
 - the whole municipality of Primorsko,
 - the whole municipality of Sozopol,
 - the whole municipality of Sredets,
 - the whole municipality of Tsarevo,
 - the whole municipality of Sungurlare,
 - the whole municipality of Ruen,
 - the whole municipality of Aytos.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,



- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų Rudos savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Bisztynek, Sępólno i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
- gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
- gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
- powiat węgorzewski,
- gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobrze Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
- gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
- gminy Perlejewo, Drohiczyń i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
- gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeczki Wisły w powiecie garwolińskim,



- powiat miński,
 - gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Głinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
 - część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
 - gmina Nur w powiecie ostrowskim,
 - gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
 - gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,
- w województwie lubelskim:
- gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,
 - gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
 - gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczepieszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 powiecie zamojskim,
 - część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Terespol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,
 - gmina Urszulin i część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 w powiecie włodawskim,
 - powiat łęczyński,
 - gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
 - gminy Adamów, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
 - gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,
 - gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wołyń w powiecie radzyńskim,
 - powiat lubartowski,
 - gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
 - gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
 - powiat miejski Lublin,
- w województwie podkarpackim:
- gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,




- Județul Brăila,
- Județul Buzău,
- Județul Călărași,
- Județul Dâmbovița,
- Județul Galați,
- Județul Giurgiu,
- Județul Ialomița,
- Județul Ilfov,
- Județul Prahova,
- Județul Sălaj,
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județului Maramureș.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

20CE0744

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 273/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/292]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1º agosto 2018, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione per quanto riguarda la denominazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato per l'afta epizootica ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 D 1099**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1º agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 11).»

2. Al punto 48 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32018 D 1099**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1º agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 11).»

⁽¹⁾ GU L 197 del 3.8.2018, pag. 11.



Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 274/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/293]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1177**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 della Commissione, del 10 luglio 2019 (GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 275/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/294]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1678 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1678**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1678 della Commissione, del 4 ottobre 2019 (GU L 257 dell'8.10.2019, pag. 21).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1678 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 257 dell'8.10.2019, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 276/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/295]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 (Direttiva 2002/55/CE del Consiglio) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 L 0990**: Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 160 del 18.6.2019, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 277/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/296]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 231 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32019 R 0230**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019 (GU L 37 dell'8.2.2019, pag. 111).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 37 dell'8.2.2019, pag. 111.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 278/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/297]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da *Escherichia coli* CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 302 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«303. **32019 R 0894**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da *Escherichia coli* CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 63).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 142 del 29.5.2019, pag. 63.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 279/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/298]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 11b (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31 q (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32019 R 0478**: Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (G.U.L. 82 del 25.3.2019, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 164 (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32019 R 0478**: Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (G.U.L. 82 del 25.3.2019, pag. 4).»

⁽¹⁾ G.U.L. 82 del 25.3.2019, pag. 4.



Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/478 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (?).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(?) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 280/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/299]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 abroga, a decorrere dal 14 dicembre 2019, la decisione 2006/778/CE della Commissione ⁽²⁾ e la decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione ⁽³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 14 dicembre 2019.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11b [Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«11ba. **32019 R 0723**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).»
2. Dopo il punto 31 q [Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31qa. **32019 R 0723**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1.⁽²⁾ GU L 314 del 15.11.2006, pag. 39.⁽³⁾ GU L 111 del 23.4.2013, pag. 107.

3. Il testo del punto 14 (Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione) della parte 9.1 del capitolo I e il testo del punto 4 (Decisione 2006/778/CE della Commissione) della parte 9.2 del capitolo I sono soppressi a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 2

Dopo il punto 164 [Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II è inserito il seguente punto:

«164a. **32019 R 0723**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (†).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(†) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 281/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliere di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11ba [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I sono inseriti i seguenti punti:

«11bb. **32019 R 1602**: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

⁽¹⁾ GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1.



- 11bc. **32019 R 1666**: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).».
2. Dopo il punto 31qa [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo II sono inseriti i seguenti punti:
- «31qb. **32019 R 1602**: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).
- 31qc. **32019 R 1666**: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).».

Articolo 2

Dopo il punto 164a [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II sono inseriti i seguenti punti:

- «164b. **32019 R 1602**: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).
- 164c. **32019 R 1666**: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/1602 e (UE) 2019/1666 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (³).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(³) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 282/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/301]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 abroga, a decorrere dal 14 dicembre 2019, le decisioni 92/486/CEE ⁽²⁾, 2004/292/CE ⁽³⁾ e 2005/123/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ e le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1918 ⁽⁶⁾ e (UE) 2018/1553 ⁽⁷⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 14 dicembre 2019.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme per il funzionamento dell'IMSOC, istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Per garantire l'omogeneità e l'applicazione uniforme delle norme sui controlli ufficiali nel SEE, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno accesso all'IMSOC.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.


⁽⁴⁾ GU L 39 del 11.2.2005, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 260 del 17.10.2018, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11bc [Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«11bd. **32019 R 1715**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all'IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE;
- b) l'Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all'IMSOC.»

2. Dopo il punto 31qc (Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione) del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31qd. **32019 R 1715**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all'IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE;
- b) l'Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all'IMSOC.»

3. Il testo dei punti 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, 12 (Decisione 92/486/CEE della Commissione) e 118 (Decisione 2004/292/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I, 54 [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I, 31ja [Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione] e 47a [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 164c [Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«164d. **32019 R 1715**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all'IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE;



b) l'Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all'IMSOC.»

2. Il testo dei punti 54zzzia [Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione] e 54zzzzzm [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 ⁽⁹⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁹⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 284/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/302]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I e al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1139**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12).»

Articolo 2

Al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1139**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12).»

⁽¹⁾ GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.



Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 ⁽²⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 285/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/303]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopirona, clomequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotilano, isopirazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopirim in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0552**: Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019 (GU L 96 del 5.4.2019, pag. 6).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0552**: Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019 (GU L 96 del 5.4.2019, pag. 6).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/552 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 96 del 5.4.2019, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 286/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/304]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxycarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop, tebufenozide in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, *Beauveria bassiana* ceppo PPRI 5339, *Clonostachys rosea* ceppo J1446, fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiridid, captano, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, mandipropamide, piraclostrobin, spiromesifen, spirotriammatto, teflubenzurone e tetraconazolo in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32019 R 0973**: Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 157 del 14.6.2019, pag. 3),
- **32019 R 0977**: Regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 159 del 17.6.2019, pag. 1),
- **32019 R 1015**: Regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019 (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 23).»

Articolo 2


Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32019 R 0973**: Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 157 del 14.6.2019, pag. 3),
- **32019 R 0977**: Regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 159 del 17.6.2019, pag. 1),

⁽¹⁾ GU L 157 del 14.6.2019, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 159 del 17.6.2019, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 165 del 21.6.2019, pag. 23.



— **32019 R 1015**: Regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019 (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 23).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2019/973, (UE) 2019/977 e (UE) 2019/1015 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 287/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/305]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1176:** Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019 (GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1176:** Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019 (GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/1176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 1.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 288/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/306]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/745 abroga, a decorrere dal 26 maggio 2020, le direttive 90/385/CEE ⁽²⁾ e 93/42/CEE ⁽³⁾ del Consiglio, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 26 maggio 2020,
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I e al punto 41 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0745:** Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9.»

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54zzzc (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII, al punto 15 q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII e al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0745:** Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9.»

2. Dopo il punto 10 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione) del capitolo XXX è inserito quanto segue:

«11. **32017 R 0745:** Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo di coordinamento per i dispositivi medici ("MDCG") istituito a norma dell'articolo 103, ma non hanno diritto di voto.

⁽¹⁾ GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.



b) Gli Stati EFTA partecipano alla banca dati europea dei dispositivi medici ("Eudamed") predisposta dalla Commissione a norma dell'articolo 33.»

3. Il testo del punto 1 (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) e del punto 7 (Direttiva 90/385/CEE del Consiglio) del capitolo XXX è soppresso a decorrere dal 26 maggio 2020.

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/745, rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 289/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/307]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica ⁽¹⁾, rettificato dalla GUL 263 del 16.10.2019, pag. 41.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo I, dell'accordo SEE, ai punti 45zu [Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione], 45zx [Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] e 45zzv [Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 1832:** Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018 (GUL 301 del 27.11.2018, pag. 1), rettificato dalla GUL 263 del 16.10.2019, pag. 41.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1832, rettificato dalla GUL 263 del 16.10.2019, pag. 41, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GUL 301 del 27.11.2018, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 290/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/308]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/978 della Commissione, del 14 giugno 2019, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE, al punto 54 j [Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0978**: Regolamento (UE) 2019/978 della Commissione, del 14 giugno 2019 (GUL 159 del 17.6.2019, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/978 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GUL 159 del 17.6.2019, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 291/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/309]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE, al punto 55 (Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1338**: Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell'8 agosto 2019 (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/1338 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 209 del 9.8.2019, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 292/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/310]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/828 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla vitamina D per le formule per lattanti e all'acido erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE, al punto 77b (Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0828**: Regolamento delegato (UE) 2019/828 della Commissione, del 14 marzo 2019 (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/828 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 137 del 23.5.2019, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 293/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/311]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1294 della Commissione, del 1º agosto 2019, che autorizza l'immissione sul mercato della betaina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento latte-N-neotetraosio prodotto con *Escherichia coli* K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32019 R 1294**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1294 della Commissione, del 1º agosto 2019 (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 16),

— **32019 R 1314**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019 (GU L 205 del 5.8.2019, pag. 4).»


2. Dopo il punto 166 (Regolamento (UE) 2019/760 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«167. **32019 R 1294**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1294 della Commissione, del 1º agosto 2019, che autorizza l'immissione sul mercato della betaina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 16).

168. **32019 R 1314**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento latte-N-neotetraosio prodotto con *Escherichia coli* K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2019, pag. 4).»

⁽¹⁾ GU L 204 del 2.8.2019, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 205 del 5.8.2019, pag. 4.



Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1294 e (UE) 2019/1314 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 294/2019

del 13 dicembre 2019

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2020/312]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione, dell'8 ottobre 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1686**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione, dell'8 ottobre 2019 (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 13).»;

2. dopo il punto 168 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«169. **32019 R 1686**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione, dell'8 ottobre 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 13).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 258 del 9.10.2019, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 295/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/313]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'accordo SEE, allegato II, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzza (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«12zzzzzb. **32019 D 1331**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 7.8.2019, pag. 37)».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 207 del 7.8.2019, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 296/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/314]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XV, dell'accordo SEE, al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0957**: Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019 (G.U. L 154 del 12.6.2019, pag. 37).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/957 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ G.U. L 154 del 12.6.2019, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 297/2019

del 13 dicembre 2019

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2020/315]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, fluossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione di 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozone, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019, che approva la sostanza attiva flutianil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ G.U. L. 48 del 20.2.2019, pag. 17.


⁽²⁾ G.U. L. 57 del 26.2.2019, pag. 1.

⁽³⁾ G.U. L. 60 del 28.2.2019, pag. 8.

⁽⁴⁾ G.U. L. 60 del 28.2.2019, pag. 12.

⁽⁵⁾ G.U. L. 62 dell'1.3.2019, pag. 7.

⁽⁶⁾ G.U. L. 82 del 25.3.2019, pag. 19.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XV è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32019 R 0291**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019 (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 17),
- **32019 R 0324**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione, del 25 febbraio 2019 (GU L 57 del 26.2.2019, pag. 1),
- **32019 R 0337**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 12),
- **32019 R 0344**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019 (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 7),
- **32019 R 0481**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 19).»

2. Al punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

- «— **32019 R 0336**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 8).»

3. Dopo il punto 13zzzzzzzzzt [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:


- «13zzzzzzzzzu. **32019 R 0337**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 12).

- 13zzzzzzzzzv. **32019 R 0344**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 7).

- 13zzzzzzzzzw. **32019 R 0481**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019, che approva la sostanza attiva flutianil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 19).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/291, (UE) 2019/324, (UE) 2019/336, (UE) 2019/337, (UE) 2019/344 e (UE) 2019/481 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 298/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/316]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell'8 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore ⁽⁵⁾.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XV è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32019 R 0677**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15),

— **32019 R 0706**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 11),


⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32.



- **32019 R 0707**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16),
- **32019 R 0717**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell'8 maggio 2019 (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44).»
2. Ai punti 13f [Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione] e 13zzze [Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32019 R 0724**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019 (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32).»
3. Dopo il punto 13zzzzzzzzzzw [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:
- «13zzzzzzzzzx. **32019 R 0677**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15).
- 13zzzzzzzzzy. **32019 R 0706**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 11).
- 13zzzzzzzzzz. **32019 R 0717**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell'8 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/677, (UE) 2019/706, (UE) 2019/707, (UE) 2019/717 e (UE) 2019/724 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 299/2019

del 13 dicembre 2019

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2020/317]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1º luglio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'accordo SEE, allegato II, capitolo XXVII, al punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti tratti:


- «— **32016 R 1067**: Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1º luglio 2016 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1),
- **32018 R 1098**: Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7),
- **32019 R 0335**: Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3),
- **32019 R 0674**: Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7).»

⁽¹⁾ GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.



Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1067, (UE) 2018/1098, (UE) 2019/335 e (UE) 2019/674 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 300/2019

del 13 dicembre 2019

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2020/318]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1850 della Commissione, del 21 novembre 2018, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)] ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1871 della Commissione, del 23 novembre 2018, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 [«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (IG)] ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32018 R 1850:** Regolamento (UE) 2018/1850 della Commissione, del 21 novembre 2018 (GU L 302 del 28.11.2018, pag. 1),


— **32018 R 1871:** Regolamento (UE) 2018/1871 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 306 del 30.11.2018, pag. 7).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/1850 e (UE) 2018/1871 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 302 del 28.11.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 306 del 30.11.2018, pag. 7.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 301/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/319]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione ⁽¹⁾, come rettificato nella GU L 117 del 3.5.2019, pag. 11.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/746 abroga la direttiva 98/79/CE ⁽²⁾ e la decisione 2010/227/UE della Commissione ⁽³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppresse dal medesimo con effetto a decorrere dalle date di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) 2017/746.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11 (Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«12. **32017 R 0746:** Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176), come rettificato nella GU L 117 del 3.5.2019, pag. 11.»

2. I testi di cui ai punti 2 (Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 8 (Decisione 2010/227/UE della Commissione) sono abrogati con effetto a decorrere dalle date di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) 2017/746.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/746, rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 oppure il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se posteriore, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 288/2019 del 13 dicembre 2019 (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(*) Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 302/2019

del 13 dicembre 2019


che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE [2020/320]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/716 della Commissione, dell'11 maggio 2016, recante abrogazione della decisione di esecuzione 2012/733/UE che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.⁽²⁾ GU L 125 del 13.5.2016, pag. 24.⁽³⁾ GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32.⁽⁶⁾ GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104.⁽⁷⁾ GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17.⁽⁸⁾ GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20.

(9) La decisione di esecuzione (UE) 2016/716 abroga la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V e il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2 [Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32016 R 0589**: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).»;

2. dopo il punto 8 (Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:


«9. **32016 R 0589**: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le parole “articolo 45 TFUE” sono sostituite da “articolo 28 dell'accordo SEE”;
- b) le parole “cittadini dell'Unione” sono sostituite da “cittadini degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA”;
- c) all'articolo 6:
 - i) i riferimenti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 145 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano;
 - ii) alla lettera d), le parole “conformemente al diritto dell'Unione” sono sostituite da “conformemente alla legislazione applicabile a norma dell'accordo SEE”;
- d) all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), le parole “alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone” sono sostituite da “alle norme e agli strumenti applicabili a norma dell'accordo SEE”;
- e) all'articolo 34, le parole “del diritto dell'Unione” sono sostituite da “della legislazione applicabile a norma dell'accordo SEE”.

9a. **32017 D 1255**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18).

⁽⁹⁾ GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21.



- 9b. **32017 D 1256**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).
- 9c. **32017 D 1257**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32).
- 9d. **32018 D 0170**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104).
- 9e. **32018 D 1020**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17).
- 9f. **32018 D 1021**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20).»;

3. il testo del punto 2a (Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 15, paragrafo 8, primo comma, terzo trattino (Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 0589**: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2016/589 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/1255, (UE) 2017/1256, (UE) 2017/1257, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 303/2019

del 13 dicembre 2019

**che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE
[2020/321]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni ⁽²⁾.
- (3) Gli Stati EFTA hanno notificato all'Autorità di vigilanza EFTA aggiornamenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione nei settori contemplati dal capo III della direttiva 2005/36/CE (medico, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, farmacista e architetto). A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, integrata nell'allegato VII dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA ha pubblicato delle comunicazioni in data 19 giugno 2014 ⁽⁴⁾, 13 maggio 2015 ⁽⁵⁾, 11 maggio 2017 ⁽⁶⁾ e 14 marzo 2019 ⁽⁷⁾, indicando le modifiche notificate. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno tener conto di tali aggiornamenti negli adattamenti pertinenti della direttiva 2005/36/CE contenuti nell'allegato VII dell'accordo SEE.
- (4) L'elenco delle denominazioni delle formazioni mediche specializzate di cui al punto 5.1.3. dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE fa riferimento alla formazione di base di medico in chirurgia maxillo-facciale e alla formazione di specialista in ematologia biologica, odontostomatologia e dermatologia. È quindi opportuno adattare tale elenco per tener conto delle denominazioni dei pertinenti corsi di formazione negli Stati EFTA.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato VII dell'accordo SEE:

1. sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32016 D 0790**: Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),

— **32017 D 2113**: Decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017 (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119).»

⁽¹⁾ GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135.

⁽²⁾ GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119.

⁽³⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU C 187 del 19.6.2014, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 158 del 13.5.2015, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU C 146 dell'11.5.2017, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU C 97 del 14.3.2019, pag. 3.



2. Nella tabella di cui al punto E, lettera a), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge	Vitnemål for fullført grad <i>candidate/candidatus medicinae</i> , forma abbreviata <i>cand.med.</i>	Universitet	Non applicabile	1° gennaio 1994»
--------	--	-------------	-----------------	------------------

3. Nella tabella di cui al punto E, lettera a), punto ii), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge	Spesialistgodkjenning	Helsedirektoratet	1° gennaio 1994»
--------	-----------------------	-------------------	------------------

4. Al punto E, lettera a), punto iii):

- a) nella tabella riguardante la «Biochimica», la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge	Medisinsk biokjemi»
--------	---------------------


- b) Sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Paese	Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della formazione: 5 anni	Ematologia biologica Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Ísland		
Liechtenstein		
Norge	Maxillofacial kirurgi	

Paese	Odontostomatologia Durata minima della formazione: 3 anni	Dermatologia Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Ísland		Húðlækningar
Liechtenstein		
Norge		»

- c) Nella tabella riguardante la «Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)», la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge	»
--------	---



5. Nella tabella di cui al punto E, lettera b), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge»	Vitnemål for fullført grad bachelor i sykepleie	Universitet og Høgskole	Sykepleier	1° gennaio 1994»
---------	---	-------------------------	------------	------------------

6. Nella tabella di cui al punto E, lettera c), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge»	Vitnemål for fullført grad master i odontology	Universitet	Tannlege	1° gennaio 1994»
---------	--	-------------	----------	------------------

7. Nella tabella di cui al punto E, lettera f), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge»	Vitnemål for fullført grad master i farmasi	Universitet		1° gennaio 1994»
---------	---	-------------	--	------------------

8. Nella tabella di cui al punto E, lettera g), punto i), la riga che inizia con «Liechtenstein» è sostituita da quanto segue:

«Liechtenstein»	— Dipl.-Arch. FH Für Architekturstudien-kurse, die im akademischen Jahr 1999/2000 aufgenommen wurden, einschliesslich für Studenten, die das Studienprogramm Model B bis zum akademischen Jahr 2000/2001 belegten, vorausgesetzt dass sie sich im akademischen Jahr 2001/2002 einer zusätzlichen und kompensatorischen Ausbildung unterzogen.	Universität Liechtenstein		1999/2000
	— Master of Science in Architecture (MScArch)	Universität Liechtenstein		2002/2003»

Articolo 2

I testi delle decisioni delegate (UE) 2016/790 e (UE) 2017/2113 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 304/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/322]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione, del 20 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2358 e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda le loro date di applicazione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo ⁽⁴⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13e (Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

«13ea. **32017 R 1469**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 19).

13eb. **32017 R 2358**: Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1), modificato da:


— **32018 R 0541**: Regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione, del 20 dicembre 2017 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59).

⁽¹⁾ GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 12.8.2017, pag. 19.



13ec. **32017 R 2359**: Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8), modificato da:

— **32018 R 0541**: Regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione, del 20 dicembre 2017 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358, (UE) 2017/2359 e (UE) 2018/541 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 214/2018 del 26 ottobre 2018 ⁽⁵⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁵⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 305/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/323]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32017 L 2399**: Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2017/2399 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 21/2018 del 9 febbraio 2018 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 323 del 12.12.2019, pag. 41.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 306/2019

del 13 dicembre 2019


che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/324]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1º marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse ⁽⁵⁾, rettificato dalla GUL 110 del 27.4.2017, pag. 9.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 88 del 5.4.2016, pag. 1.⁽²⁾ GUL 153 del 10.6.2016, pag. 3.⁽³⁾ GUL 153 del 10.6.2016, pag. 13.⁽⁴⁾ GUL 160 del 17.6.2016, pag. 1.⁽⁵⁾ GUL 160 del 17.6.2016, pag. 15.⁽⁶⁾ GUL 160 del 17.6.2016, pag. 29.⁽⁷⁾ GUL 173 del 30.6.2016, pag. 34.

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, rettificato dalla GUL 103 del 12.4.2019, pag. 61.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ⁽¹⁵⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento ⁽¹⁶⁾.
- (17) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

⁽⁸⁾ GUL 80 del 22.3.2019, pag. 10.

⁽⁹⁾ GUL 65 dell'11.3.2016, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GUL 72 del 17.3.2016, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GUL 88 del 5.4.2016, pag. 19.

⁽¹²⁾ GUL 160 del 17.6.2016, pag. 23.

⁽¹³⁾ GUL 173 del 30.6.2016, pag. 47.

⁽¹⁴⁾ GUL 167 del 30.6.2017, pag. 22.

⁽¹⁵⁾ GUL 55 del 27.2.2018, pag. 34.

⁽¹⁶⁾ GUL 332 del 18.12.2015, pag. 126.




HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29ac (soppresso) dell'allegato IX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «29ad. **32015 L 2392**: Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).
- 29ae. **32016 R 0347**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).
- 29af. **32016 R 0378**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).
- 29ag. **32016 R 0522**: Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1), modificato da:
- **32019 R 0461**: Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 10), rettificato dalla GU L 103 del 12.4.2019, pag. 61.
- 29ah. **32016 R 0523**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).
- 29ai. **32016 R 0908**: Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (GU L 53 del 10.6.2016, pag. 3).
- 29aj. **32016 R 0909**: Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1º marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (GU L 53 del 10.6.2016, pag. 13).
- 29ak. **32016 R 0957**: Regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 1).
- 29al. **32016 R 0958**: Regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 15), rettificato dalla GU L 110 del 27.4.2017, pag. 9.



- 29am. **32016 R 0959**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 23).
- 29an. **32016 R 0960**: Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 29).
- 29ao. **32016 R 1052**: Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 34).
- 29ap. **32016 R 1055**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 47).
- 29aq. **32017 R 1158**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 22).
- 29ar. **32018 R 0292**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 34).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2016/522, (UE) 2016/908, (UE) 2016/909, (UE) 2016/957, (UE) 2016/958, rettificato dalla GU L 110 del 27.4.2017, pag. 9, (UE) 2016/960, (UE) 2016/1052 e (UE) 2019/461, rettificato dalla GU L 103 del 12.4.2019, pag. 61, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/347, (UE) 2016/378, (UE) 2016/523, (UE) 2016/959, (UE) 2016/1055, (UE) 2017/1158 e (UE) 2018/292 e della direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 259/2019 del 25 ottobre 2019 ⁽¹⁷⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁷⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 307/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/325]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 30 g (Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32018 R 1619**: Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione del 12 luglio 2018 (GUL 271 del 30.10.2018, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2018/1619 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 63/2018 del 23 marzo 2018 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GUL 271 del 30.10.2018, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GUL 26 del 30.1.2020, pag. 58.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 308/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/326]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31bba (Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32018 R 1618**: Regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione del 12 luglio 2018 (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1618 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 271 del 30.10.2018, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 309/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/327]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bfg (Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«31bfh. **32018 R 1229**: Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1229 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 310/2019

del 13 dicembre 2019


che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/328]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1276 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1277 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1278 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1281 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1282 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 17.⁽²⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 20.⁽³⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 26.⁽⁵⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 30.⁽⁶⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 34.⁽⁷⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 37.⁽⁸⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 40.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁹⁾.
- (10) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1276 abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1277 abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (12) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1278 abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (13) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 abroga la decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 abroga la decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (15) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1281 abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (16) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1282 abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione ⁽¹⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (17) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 abroga la decisione 2010/578/UE della Commissione ⁽¹⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (18) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 abroga la decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione ⁽¹⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 31eba (Decisione 2010/578/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32019 D 1283:** Decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 40).»

2. Il testo del punto 31ebc (Decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32019 D 1279:** Decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 26).»

⁽⁹⁾ GU L 201 del 30.7.2019, pag. 43.

⁽¹⁰⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30.

⁽¹¹⁾ GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.

⁽¹³⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32.


⁽¹⁴⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.

⁽¹⁵⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65.

⁽¹⁶⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.

⁽¹⁷⁾ GU L 254 del 29.9.2010, pag. 46.

⁽¹⁸⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.



3. Il testo del punto 31ebg (Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
- «**32019 D 1280:** Decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 201 del 30.7.2019, pag. 30).»
4. Il testo del punto 31ebi (Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
- «**32019 D 1284:** Decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 201 del 30.7.2019, pag. 43).»
5. Il testo dei punti 31ebb (Decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione), 31ebd (Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione), 31ebe (Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione), 31ebf (Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione) e 31ebh (Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/1276, (UE) 2019/1277, (UE) 2019/1278, (UE) 2019/1279, (UE) 2019/1280, (UE) 2019/1281, (UE) 2019/1282, (UE) 2019/1283 e (UE) 2019/1284 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 311/2019

del 13 dicembre 2019

**che modifica l'allegato X (Servizi d'interesse generale) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori)
dell'accordo SEE [2020/329]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 66 dell'8.3.2018, pag. 1.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati X e XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Dopo il punto 3a (Decisione di esecuzione 2014/89/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«4. **32018 R 0302:** Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1), rettificato dalla GU L 66 dell'8.3.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 6, non si applica;
- b) all'articolo 2, punto 17, anziché “all'articolo 57 TFUE” leggasi “all'articolo 37 dell'accordo SEE”;
- c) all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 5, anziché “diritto dell'Unione” leggasi “accordo SEE” con le opportune modifiche grammaticali;
- d) all'articolo 4, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE” leggasi “alle norme nazionali specifiche per le piccole imprese”;
- e) all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, anziché “articolo 101 TFUE” leggasi “articolo 53 dell'accordo SEE”;
- f) all'articolo 11, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché “del 2 marzo 2018” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 311/2019 del 13 dicembre 2019”;
- ii) anziché “dal 23 marzo 2020” leggasi “da due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 311/2019 del 13 dicembre 2019”.

⁽¹⁾ GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1.



Articolo 2

Ai punti 7d (Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32018 R 0302**: Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018 (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1), rettificato dalla GU L 66 dell'8.3.2018, pag. 1).»

Articolo 3

A decorrere dal 17 gennaio 2020, al punto 7f (Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32018 R 0302**: Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018 (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1), rettificato dalla GU L 66 dell'8.3.2018, pag. 1).»

Articolo 4

Il testo del regolamento (UE) 2018/302, rettificato dalla GU L 66 dell'8.3.2018, pag. 1, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 312/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2020/330]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5cz (Decisione 2006/771/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32019 D 1345**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione del 2 agosto 2019 (GU L 212 del 13.8.2019, pag. 53).»

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 212 del 13.8.2019, pag. 53.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 313/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/331]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«15b. **32019 R 1213**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 314/2019
del 13 dicembre 2019
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/332]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 47b (Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32019 R 1668**: Regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/1668 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 315/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/333]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66ne (Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32018 R 1119**: Regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione del 31 luglio 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1119 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 316/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/334]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66xh (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«66xi. **32019 D 0903**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/903 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 317/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/335]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 66xi (decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:


«66xj. **32019 R 0123**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, i termini “Stato/i membro/i” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA;
- b) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “gestore della rete” si riferisce al gestore della rete nominato dal comitato permanente degli Stati EFTA;
- c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “organo di valutazione delle prestazioni” si riferisce all'organo di valutazione delle prestazioni designato dal comitato permanente degli Stati EFTA;
- d) all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004” leggasi “decisione del comitato permanente degli Stati EFTA”;
- e) all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “comitato permanente degli Stati EFTA” con le opportune modifiche grammaticali;
- f) all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “comitato permanente degli Stati EFTA” con le opportune modifiche grammaticali;

⁽¹⁾ GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.



- g) all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), dopo il termine "Commissione" sono inseriti i termini ", al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA, ";
 - h) all'articolo 7, paragrafo 4, dopo il termine "Commissione" sono inseriti i termini ", del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA, ";
 - i) all'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), dopo il termine "Commissione" sono inseriti i termini "e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA";
 - j) all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il punto seguente:
 - "j) dello Stato EFTA che esercita la presidenza del comitato permanente degli Stati EFTA. ";
 - k) all'articolo 22, paragrafo 3, prima frase, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini ", al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA, ";
 - l) all'articolo 23, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "la Commissione" leggesi "l'Autorità di vigilanza EFTA" con le opportune modifiche grammaticali.»
2. Il testo del punto 66wn (regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).


Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 318/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/336]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 abroga, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 ⁽²⁾ e (UE) n. 391/2013 ⁽³⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e sono pertanto soppressi ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 66xj (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«66xk. **32019 R 0317:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:


- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, i termini “Stato/i membro/i” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA;
- b) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “gestore della rete” si riferisce al gestore della rete nominato dal comitato permanente degli Stati EFTA;
- c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “organo di valutazione delle prestazioni” si riferisce all'organo di valutazione delle prestazioni designato dal comitato permanente degli Stati EFTA;
- d) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Quando riguarda piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell'UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell'UE. In questo ambito la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche in tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.



- e) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Quando la valutazione e l'esame riguardano piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell'UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell'UE. In questo ambito la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche in tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

- f) all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Quando la richiesta motivata riguarda obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell'UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell'UE. In questo ambito la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche in tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

- g) all'articolo 19, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Quando il piano di prestazioni della rete riguarda sia il gestore della rete nominato dalla Commissione che il gestore della rete nominato dal comitato permanente degli Stati EFTA, la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche.”;

- h) all'articolo 19, paragrafi 1, 3 e 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA” con le opportune modifiche grammaticali.»

2. Il testo dei punti 66xf (Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione) e 66wm (Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 317/2019 del 13 dicembre 2019 (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(†) Cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 319/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/337]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1º luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 2d [Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32019 D 1134:** Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1º luglio 2019 (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25).»

2. Al punto 2j (Decisione 2009/300/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 D 1134:** Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1º luglio 2019 (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25).»*Articolo 2*Il testo della decisione (UE) 2019/1134 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 320/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/338]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il regolamento (UE) n. 601/2012 ⁽³⁾ della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 600/2012 ⁽⁴⁾ della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 21apg [Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 2066**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).»

2. Dopo il punto 21api (Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:


«21apj. **32018 R 2066**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.

⁽³⁾ GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1.



21apk. **32018 R 2067**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).»

3. Il testo del punto 21apf [Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione] è soppresso.

4. Il testo del punto 21apg [Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 321/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/339]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 82 del 26.3.2018, pag. 17.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 25d (Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32015 L 0412:** Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1), rettificata dalla GU L 82 del 26.3.2018, pag. 17.»

2. Al testo di adattamento di cui al punto 25d (Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«e) All'articolo 26 *quater*, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015” sono sostituiti da “Fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 321/2019 del 13 dicembre 2019” e i termini “anteriamente al 2 aprile 2015” sono sostituiti da “prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 321/2019 del 13 dicembre 2019.”»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/412, rettificata dalla GU L 82 del 26.3.2018, pag. 17, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 322/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/340]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 25d (Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 L 0350:** Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018 (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 30).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/350 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2018, pag. 30.

^(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 323/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/341]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 della Commissione, del 16 novembre 2018, che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 abroga la decisione 2002/623/CE ⁽²⁾ della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE il testo del punto 25e (decisione 2002/623/CE della Commissione) è soppresso.


*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ G.U. L. 293 del 20.11.2018, pag. 32.⁽²⁾ G.U. L. 200 del 30.7.2002, pag. 22.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 324/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/342]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della Commissione, del 29 maggio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO₂ di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi ⁽²⁾.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 21ay [Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0986**: Regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 3).»

2. Al punto 21aya [Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0987**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della Commissione, del 29 maggio 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2019/986 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 160 del 18.6.2019, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 160 del 18.6.2019, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 325/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/343]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21ayd [decisione di esecuzione (UE) 2019/582 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«21aye. **32018 D 1876**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 306 del 30.11.2018, pag. 53).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GUL 306 del 30.11.2018, pag. 53.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 326/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2020/344]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 18yc [regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 0881**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).»

2. Dopo il punto 18ye [Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«18yf. **32017 R 0881**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 327/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2020/345]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/1091 abroga il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, il testo del punto 23 [Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«**32018 R 1091**: Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) gli Stati EFTA non sono vincolati alla disaggregazione dei dati per regioni ai sensi del presente regolamento.
- b) Gli Stati EFTA non sono tenuti a rilevare e a fornire dati sull'attuazione delle misure associate al modulo «Sviluppo rurale» di cui all'articolo 7, lettera b), al modulo «Frutteto» di cui all'articolo 7, lettera g), e al modulo «Vigneto» di cui all'articolo 7, lettera h), figuranti nell'allegato IV del regolamento, compresi eventuali dati ad hoc che integrino i tre moduli summenzionati in virtù dell'articolo 9.
- c) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1091 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

20CE0798



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 328/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2020/346]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/237 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 28 ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0237**: Regolamento (UE) 2019/237 della Commissione, dell'8 febbraio 2019 (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/237 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 329/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2020/347]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19 ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0402**: Regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019 (GU L 72 del 14.3.2019, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/402 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


⁽¹⁾ GU L 72 del 14.3.2019, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20CE0800

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-034) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 10,00

